



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

Ordinanza N. 9 del 01/07/2024

OGGETTO: **PULIZIA E CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SUI TERRENI ADIACENTI IL TRACCIATO FERROVIARIO.**

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota P.E.C. RFI-VDO-DOIT.AN.PE\A0018\P\2024\0000528 in data 06.06.2024, pervenuta dalla *Soc. R.F.I. S.p.A* (Rete Ferroviaria Italiana), società che gestisce le reti ferroviarie italiane, ed acquisita con prot. n°0009702 del 06.06.2024 presso questo Ente, con la quale viene richiesta un'ordinanza sindacale al fine di prevenire pericoli di innesco e sviluppo di incendi e caduta alberi nelle aree adiacenti il tracciato ferroviario;

ATTESO che la predetta istanza fa riferimento al disposto normativo del D.P.R. n°753/1980 D.P.R. N ° 753 DEL 11 LUGLIO 1980 - *NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO* – (pubblicato sul Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n°314) il quale norma le condotte da seguire, per i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, con riguardo al rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) dalla sede ferroviaria, al mantenimento di un regolare accrescimento delle piantaggioni e alla creazione di fasce di rispetto prive di vegetazione e sgombre da materiale combustibile che funga da “barriera taglia fuoco”, al fine di evitare il rischio di innesco e di propagazione di incendi, specie nella stagione estiva, che possono minare le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario;

EVIDENZIATO, con particolare riferimento alla nota pervenuta e a quanto ivi richiamato, che il sopra citato disposto normativo prevede:

- **Art. 38:** *Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000. Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.*
- **Art. 48:** *E' vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.*
- **Art. 52:** *lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei;

- **Art. 55:** *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

- **Art. 56:** *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.*

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

- **Art. 63:** *I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000 I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000.*

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

CONSIDERATO che in caso di inosservanza delle sopra richiamate prescrizioni, in condizioni meteorologiche estreme, di eccezionale caldo nella stagione estiva e di freddo intenso con precipitazioni nevose in quella invernale, nelle aree immediatamente a ridosso del tracciato ferroviario, nel primo caso si potrebbe verificare l'innescò e la propagazione di pericolosi incendi per la presenza di vegetazione essiccata, mentre nel secondo caso si potrebbero verificare crolli di alberi e ramaglie per sovraccarico da coltre nevosa, ipotesi per le quali si ravvisano pericoli per la sicurezza del trasporto ferroviario;

TENUTO CONTO che i proprietari dei terreni e aree ove vi è presenza di piantagioni che possono favorire i fenomeni di incendio della vegetazione spontanea e/o la caduta di alberi e ramaglie, sono responsabili delle violazioni precedentemente menzionate e dei danni derivanti dall'inosservanza delle predette norme;

RITENUTO doveroso dar seguito alla richiesta formulata dalla Soc. R.F.I. S.p.A. al fine di evitare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e di interruzione del pubblico esercizio ferroviario, adottando un provvedimento che tenda a scongiurare i predetti inconvenienti, facendo riferimento agli obblighi di cui al D.P.R. n°753/1980 precedentemente richiamati, con particolare riferimento all'imminente rischio incendi durante il periodo estivo in corso;

VALUTATO ogni opportuno elemento sia di valore giuridico che per l'interesse pubblico sopra evocato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

- il D.P.R. n°753/1980;

- la Legge 21 novembre 2000, n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- gli articoli n°423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;
- le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

ORDINA

a tutti i proprietari e/o possessori di terreni confinanti con la linea ferroviaria Adriatica, nel Comune di Fossacesia, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli nn°38, 48, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. n°753/1980 e ss.mm.ii:

- 1. di provvedere alla potatura e/o taglio dei rami di alberi e/o altre essenze arboree che possono arrecare interferenza con la citata infrastruttura ferroviaria;**
- 2. di tenere sgombri i terreni da vegetazione secca balle di paglia, per tutto il periodo estivo, considerato a “grave pericolosità” di rischio incendi, per una fascia di rispetto di almeno 20 mt. dal confine ferroviario, avendo accortezza di circoscrivere i fondi coltivati appena mietuti, con una fascia della larghezza di almeno cinque metri da tenere arata e costantemente priva di seccume vegetale;**

AVVERTE

- che, a seguito della pubblicazione della presente ordinanza, le suddette operazioni dovranno essere effettuate con effetto immediato, tenendo conto di tale prescrizione nei periodi a seguire attraverso una vigilanza sulle condizioni dei predetti terreni in modo da escludere l’insorgere di possibili situazioni di pericolo;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- La divulgazione della presente Ordinanza attraverso pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, sul sito web del Comune di Fossacesia all’indirizzo www.fossacesia.org, nonché tramite diffusione sui consueti canali social ed affissione negli spazi pubblicitari del Comune;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza, per l’attività di vigilanza e per quanto di rispettiva competenza:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al locale Comando Stazione Carabinieri;
 - ai Carabinieri Forestali;
 - al Comando della Polizia Ecologica Provinciale;
 - al comando Prov.le dei VV.FF;
- La notifica di copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza:
 - all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
 - alla Soc. R.F.I. S.p.A;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SINDACO

(Enrico DI GIUSEPPANTONIO)

